



Comune di Bienno

Provincia di Brescia

Piazza Liberazione, 1 25040 Bienno (BS) – C.F. 81002430171 P.IVA 00723590980
Tel. 0364 40 001 Fax 0364 40 66 10 www.comune.bienno.bs.it – mail info@comune.bienno.bs.it

A V V I S O

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2026 PER GLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019, DELLA D.G.R. N. XII/6259 DEL 08/06/2026.

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Regione Lombardia al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, ha istituito un contributo regionale di solidarietà al fine della copertura del pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, il pagamento del costo della locazione sociale pregresso.

2. RISORSE FINANZIARIE

Il contributo è erogato con risorse regionali, a valere sui residui degli anni precedenti per un importo massimo di €. 2.600,00.

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Sono destinatari del contributo i seguenti nuclei familiari:

- **NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI INDIGENZA:** il nucleo familiare, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale 4/2017, che ha ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento nell'anno di riferimento del contributo;
- **NUCLEO FAMILIARE IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:** il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale dati dalla somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso.

4. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Possono presentare domanda per il contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici del Comune di Bienno, di cui al punto 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere assegnatari di alloggi S.A.P. di proprietà del Comune di Bienno da almeno **24 mesi**;
- appartenere alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
- essere in possesso di un **ISEE** del nucleo familiare, in corso di validità, **inferiore a 9.360,00**;
- non avere provvedimenti di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017

o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;

- possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 4/2017.

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale 11/2019 se, al termine del periodo di trenta-sei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, del medesimo R.R. risultano in possesso dei requisiti di cui sopra.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì:

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- partecipare ai programmi definiti con i servizi sociali comunali;
- collaborare con l'Ente proprietario per eventuali e specifici interventi di volontariato per perseguire il miglioramento del contesto abitativo, sociale e relazione degli stabili SAP.

5. FINALITÀ ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2, della legge regionale 16/2016 è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, diretta:

- ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, finalizzata alla copertura del canone di locazione e dei servizi a rimborso, decorre dalla data di stipula del contratto di locazione di cui all'articolo 16 del regolamento regionale 4/2017 per un massimo di 36 mesi e l'entità è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 1.850,00 euro (C.fr. art. 3 RR 11/2019).
- agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche per contribuire a garantire la sopportabilità della locazione sociale. Il contributo ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale e l'entità del contributo è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 euro (C.fr. art. 5 RR 11/2019).

6. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei requisiti potranno presentare richiesta di contributo entro e non oltre il 30 settembre 2026 presentando apposito modulo corredato da copia del documento di identità del richiedente, mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.bienno.bs.it
- a mezzo e-mail ordinaria: uff.ragioneria@comune.bienno.bs.it
- consegna a mano presso l'Ufficio Ragioneria del comune di Bienno, previo appuntamento telefonico chiamando al numero 0364/40001 interno 5.

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti è in capo all'Ente proprietario Comune di Bienno.

Il nucleo di valutazione, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del R.R. n. 11/2019, provvederà a:



- a) determinare l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) verificare, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 del R.R. n. 11/2019;
- c) determinare l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3;
- d) predisporre l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
- e) trasmettere al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli elenchi di cui alla lettera d);

Il Responsabile del Procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:

- a) provvede ad assegnare il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, in conformità a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del R.R. 11/2019;
- b) approva la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, così come disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del R.R. 11/2019;

La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e, in caso di medesimo valore ISEE, in considerazione del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza di minori nel nucleo.

La graduatoria finale è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande non ammissibili ed è pubblicata all'albo Pretorio comunale entro trenta giorni dal termine della presentazione delle domande.

8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- b) non debitamente firmate;
- c) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza;
- d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta;

9. SOSPENSIONE E DECADENZA CONTRIBUTO

La sospensione e la decadenza avverranno ai sensi e con le modalità definite dall'art. 4 del Regolamento regionale n. 11/2019.

10. CONTROLLI

L'Ente proprietario Comune di Bienno erogatore del contributo può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Valeria Dellanoce.



12. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi al responsabile del procedimento, tramite contatto telefonico (telefono 0364/40001 interno Ragioneria).

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente provvedimento verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei D.Lgs n. 196/2003 e 101/2018 esclusivamente per finalità relative al presente avviso.

Comune di Bienno, Piazza Liberazione n.1 – Tel. 0364/40001.

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rp@comune.bienno.bs.it

I dati raccolti sono conservati per il periodo definito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione documentale e in riferimento ai termini per lo svolgimento delle attività di controllo.

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L.R. 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” aggiornato con il Regolamento regionale 20 giugno 2011, n.3 e s.m.i.;
- Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche”;
- D.G.R. XII/6259 del 08.06.2026;

15. ALLEGATI

Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà.



Responsabile del Servizio
Valeria Dellanoce

